



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

ATTO UNILATERALE – ART.40, COMMA 3 TER, D.LGS.N. 165/01 - CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA.

Il DIRETTORE GENERALE

Con riferimento alle problematiche emerse in merito all'applicazione dell'Atto Unilaterale del 30 marzo 2017 concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del comparto scuola (sottoscritto in via definitiva in data 11 maggio 2017, dopo l'esito positivo del controllo preventivo previsto dall' art. 5 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 123/2011) al fine di garantire modalità uniformi di applicazione ed evitare il verificarsi di un danno all'erario, sentite le Organizzazioni sindacali regionali,

- Considerato che l'accrescimento delle competenze e dello sviluppo professionale del personale scolastico, con il conseguente aumento della presenza di risorse professionali adeguatamente formate, rappresenta senz'altro una leva strategica fondamentale per un sostanziale incremento della qualità del servizio scolastico;
- Tenuto conto della particolare tutela, normativamente garantita, riconosciuta al lavoratore che deve contemporaneamente lo sforzo intellettuale con l'impegno lavorativo;
- Ritenuto necessario limitare ogni possibile distorto utilizzo dei permessi retribuiti per il diritto allo studio che possa comportare pregiudizio per l'attività didattica e amministrativa delle Istituzioni scolastiche della regione Emilia – Romagna;
- Al fine di garantire un utilizzo responsabile e consapevole dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale scolastico;
- Visti gli Orientamenti applicativi dell'ARAN con particolare riguardo al numero _M166 del 25/09/2011;

DISPONE

All'art. 7 punto 4) dell'Atto Unilaterale citato, dopo la frase "certificare l'avvenuto collegamento alla piattaforma durante l'orario di lavoro.", viene aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il dipendente, contestualmente alla domanda di fruizione di permessi, dovrà produrre preventiva certificazione dell'ente formativo che attesti che solo in quel determinato orario il dipendente potrà seguire le lezioni. Successivamente, il dipendente medesimo dovrà produrre certificazione dell'ente formativo che attesti che il dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse per via telematica nelle suddette giornate coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

Il DIRETTORE GENERALE

Stefano Versari

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93)